

Agli Ospedali che partecipano al rilevamento nazionale delle infezioni del sito chirurgico

Berna, il 8 aprile 2015

Rilevamento nazionale delle infezioni del sito chirurgico: accesso agli atti dei pazienti ai fini della convalida dei dati

Gentili Signore, egregi Signori,

il vostro ospedale partecipa al programma nazionale di rilevamento delle infezioni del sito chirurgico. L'ANQ (Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche) ha incaricato Swissnoso del suo sviluppo e della sua attuazione. I singoli ospedali e cliniche sono responsabili del tempestivo inoltro dei dati alla piattaforma di Swissnoso.

Sottoscrivendo il contratto individuale tra il vostro istituto e l'ANQ, vi siete impegnati a concedere a Swissnoso l'accesso al vostro istituto al fine di procedere a una valutazione delle vostre procedure interne di rilevamento e della loro conformità agli standard richiesti.

Nell'ambito di questa valutazione, due collaboratrici di Swissnoso, M. Dubouloz e K. Di Salvo, renderanno visita a tutti gli istituti e necessitano a tale scopo dell'accesso illimitato a tutta la documentazione medica. In considerazione della supervisione del loro operato da parte dei responsabili di Swissnoso, per specifiche situazioni cliniche esse avranno pure bisogno di fotocopie anonimizzate di parti degli atti dei pazienti. Vi preghiamo perciò di voler concedere alle nostre collaboratrici l'accesso agli atti cartacei o elettronici e, dietro loro richiesta, di consegnare loro anche copie di documenti nelle quali non sia riconoscibile l'identità dei pazienti.

Ci preme farvi osservare che, in conformità all'art. 1, cpv. 1, del Regolamento sul trattamento dei dati di Swissnoso del 5 dicembre 2014 e dell'art. 4, cpv. 1, del Regolamento sul trattamento dei dati dell'ANQ del 21 settembre 2011, tutte le persone fisiche e giuridiche che partecipano ai rilevamenti rispettano le prescrizioni cantonali e federali applicabili in relazione alla protezione dei dati. Quale personale medico, le due collaboratrici di Swissnoso incaricate della convalida sono inoltre soggette all'obbligo del segreto professionale e, in caso di una sua violazione, sono punibili ai sensi dell'art. 321 bis CPS (Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, SR 311.0), dell'art. 35 LPD (Legge federale sulla protezione dei dati, SR 235.1) e delle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

Qualora aveste delle domande concernenti la procedura di convalida o concernenti gli accessi e atti necessari a tale scopo, non esitate a prendere contatto con la responsabile del progetto, signora M.-C. Eisenring (mchristine.eisenring@hopitalvs.ch).

Con i più cordiali saluti,



Thomas Straubhaar
presidente ANQ



prof. Andreas F. Widmer
presidente Swissnoso